



REGOLAMENTO PER LE NOMINE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO GENERALE

Approvato dal Consiglio Generale con delibera n. 29 del
24/09/2020

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 23 dello Statuto della Fondazione Casa di Dio Onlus, specifica i requisiti e disciplina le procedure per la nomina dei membri del Consiglio Generale e determina i requisiti dei membri del Comitato di Gestione della Fondazione stessa.

2. Sono fatte salve ed espressamente richiamate a far parte integrante del presente regolamento le norme in materia di:

- requisiti
- condizioni di incompatibilità
- condizioni di ineleggibilità
- cause di esclusione

per le nomine istituzionali previste dallo Statuto della Fondazione e dalle disposizioni degli Enti ed Organismi preposti alle nomine stesse.

3. Le nomine devono garantire un equilibrio di genere.

Articolo 2 - Requisiti di professionalità, di competenza ed etici

1. I candidati alla carica di membro del Consiglio Generale, fatta eccezione per quelli di competenza dei benefattori/aderenti/sostenitori e dei lavoratori, ed i componenti del Comitato di Gestione devono possedere comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati in ambito pubblico o privato nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse umane, economiche, finanziarie e tecniche, attraverso il possesso di titoli ed adeguata esperienza maturata nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso istituzioni, enti o imprese profit e no profit;
- b) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti di qualifica dirigenziale presso enti pubblici, amministrazioni dello Stato, Regioni o Enti locali;
- c) attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione a un Albo;
- d) attività di insegnamento universitario o di ricerca scientifica in materie giuridiche, economiche, sanitarie, sociosanitarie, sociali, assistenziali, sociologiche, ambientali, tecniche o storico-culturali.

2. I membri del Consiglio Generale e del Comitato di Gestione devono avere piena capacità civile ed essere di specchiata moralità, indiscussa probità e sensibilità umana.

Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione le persone che siano, o lo diventino in corso di mandato, in una delle condizioni elencate dall'art. 10 dello Statuto.

3. I nominati, accettando la carica, dovranno:

- sottoscrivere una dichiarazione di espressa condivisione delle finalità statutarie e del codice etico della Fondazione;
- assumere in generale l'impegno a sostenere la Fondazione con la propria attività.

4. Non possono essere nominati membri del Consiglio Generale coloro che alla data della nomina risultino essere già amministratori in altro ente gestore di servizi socio-sanitari concorrenti con le attività della Fondazione Casa di Dio.

Articolo 3 - Nomina dei membri del Consiglio Generale di competenza del Sindaco del Comune e del Vescovo della Diocesi di Brescia; del Presidente dell'Associazione Industriali Bresciani e del Portavoce del Forum Terzo settore di Brescia

Il Presidente della Fondazione, almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio Generale, o nel caso di anticipata cessazione della carica di detto membro, non appena acquisita notizia della cessazione, richiede al Sindaco del Comune, al Vescovo della Diocesi di Brescia, al Presidente dell'Associazione Industriali Bresciani ed al Portavoce del Forum Terzo Settore di Brescia di designare, entro 45 giorni dalla richiesta, i nominativi di persone in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, dal presente regolamento, e dalle proprie rispettive norme in materia di nomine istituzionali.

Articolo 4 - Nomina del membro del Consiglio Generale di competenza dei benefattori, aderenti e sostenitori

1. Hanno diritto ad eleggere il rappresentante in questione nonchè a presentare la propria candidatura coloro che sono in possesso della qualifica di benefattore, aderente, sostenitore o sostenitore benemerito, iscritti nell'apposito Albo o Registro secondo quanto disposto al Titolo V del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione approvato dal Consiglio Generale, con la precisazione che vengono prese in considerazione le donazioni effettuate negli ultimi **20 anni**.

2. Ai fini della candidatura, la qualifica di benefattore, sostenitore e aderente è riconosciuta direttamente alla persona fisica che ha effettuato la donazione.

3. Nell'ipotesi di persona giuridica, la qualifica di benefattore, sostenitore e aderente è riconosciuta al legale rappresentante pro tempore o suo delegato. Il consigliere nominato conserva la propria carica di componente del Consiglio Generale anche in caso di cessazione dalla carica in seno alla persona giuridica di cui fa parte, purché mantenga la qualità di socio/associato della stessa.

4. In caso di lasciti testamentari o di legati in favore della Fondazione, acquisiscono le qualifiche di cui al comma 1 del presente articolo il coniuge ed i parenti del *de cuius* entro il terzo grado nonchè l'esecutore testamentario, qualora nominato.

5. Il Presidente della Fondazione, almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del membro del Consiglio Generale nominato tra i benefattori, aderenti e sostenitori della Fondazione stessa o, nel caso di anticipata cessazione della carica di detto membro, non appena acquisita notizia della cessazione, trasmette a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo l'invito ad un incontro per la presentazione delle candidature.

6. I requisiti sopra richiamati dovranno essere posseduti dai soggetti interessati alla data di avvio delle procedure per la nuova nomina ovvero alla data di spedizione dell'invito di cui al precedente comma.

Articolo 5 - Nomina del membro del Consiglio Generale di competenza dei lavoratori dei servizi gestiti dalla Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione, almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del membro del Consiglio Generale nominato dai lavoratori dei servizi gestiti dalla Fondazione stessa o, nel caso di anticipata cessazione della carica di detto membro, non appena acquisita notizia della cessazione, adotta un bando per la presentazione di candidature ai sensi dell'art.10 comma 1 dello Statuto.

Il bando deve essere comunicato ai lavoratori mediante pubblicazione sul sito web e sui canali social della Fondazione, affissione nelle bacheche aziendali e comunicazione in busta paga.

2. Il bando contiene l'invito alla presentazione di candidature entro 45 giorni dalla sua pubblicazione e l'indicazione dei requisiti dei candidati per la nomina.

3. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- essere lavoratore dipendente della Fondazione con contratto a tempo indeterminato;
- aver maturato un'anzianità lavorativa di almeno 5 anni alla data di pubblicazione del bando;
- non avere subito procedimenti disciplinari che abbiano comportato una sanzione oltre il richiamo scritto.

4. Non possono candidarsi per incompatibilità le seguenti figure: Dirigenti, Responsabili di struttura/servizio.

5. La cessazione del rapporto di lavoro in essere con la Fondazione comporta, per il lavoratore nominato, la perdita della qualifica di dipendente nonché la decadenza dalla carica; in tal caso si procederà a nominare quale nuovo consigliere il candidato lavoratore dipendente che si è aggiudicato il secondo posto nella graduatoria definitiva.

Nell'ipotesi di mancata accettazione del secondo candidato entro il termine di 15 giorni ovvero in caso di sua espressa rinuncia, la nomina del membro del Consiglio Generale di competenza dei lavoratori verrà conseguita tramite l'emissione di un nuovo bando.

6. Possono partecipare alla votazione per la scelta del rappresentante in questione tutti i lavoratori con contratto di lavoro dipendente in servizio alla data di emanazione del bando.

Articolo 6 - Documentazione

1. Gli enti, le organizzazioni ed i soggetti preposti alle nomine ed alle candidature devono allegare alle proposte la documentazione comprovante il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle rispettive norme in materia di nomine istituzionali nonché le dichiarazioni relative allo status dei candidati e di accettazione della carica.

2. Il possesso dei requisiti deve essere comprovato mediante la produzione di autocertificazione sottoscritta dal candidato.

3. Nella fase istruttoria la Fondazione può richiedere ai candidati la produzione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, assegnando loro un termine non inferiore a cinque giorni per la produzione delle stesse.

Articolo 7 - Attività istruttorie

1. Il Consiglio Generale esamina le designazioni pervenute e le candidature presentate e, per ciascuna di esse, ne verifica l'ammissibilità nonché l'insussistenza di cause di esclusione per come previste e disciplinate dall'articolo 10 dello Statuto.

Compiute le predette verifiche, il Consiglio Generale provvede senza indugio alle determinazioni definitive riguardo ai nominativi ritenuti inammissibili.

2. Qualora il Consiglio Generale dichiari inammissibili uno o più nominativi, il Presidente della Fondazione chiede immediatamente all'Ente proponente di provvedere, entro quindici giorni, alla sostituzione di tale nominativo, secondo le procedure previste dal presente regolamento. Nell'ipotesi in cui l'inammissibilità riguardi il candidato membro di competenza dei lavoratori dei servizi gestiti dalla Fondazione, troverà applicazione la procedura di cui all'art. 6 comma quinto del presente regolamento.

In caso di mancato rispetto del termine di quindici giorni, ovvero quando i nominativi sostituiti nel termine siano a loro volta ritenuti inammissibili a giudizio del Consiglio Generale, troverà applicazione l'articolo 10, comma 9 dello Statuto.

3. Completata l'attività istruttoria, il Consiglio Generale ratifica le nomine dei nuovi membri con apposita delibera dando, altresì, atto dei nominativi dei consiglieri che hanno cessato la carica.

Articolo 8 - Pubblicità

1. Sul sito web della Fondazione sono pubblicati e possono essere consultati:

a) Lo Statuto della Fondazione e il presente regolamento per le nomine;

b) l'invito all'incontro per la presentazione delle candidature di cui all'art. 4 comma 4 (benefattori e sostenitori)

c) il bando di cui all'art. 5 comma 1 per la nomina di competenza dei lavoratori;

d) i nominativi delle persone nominate alla carica di Consigliere.